

**REGIONE CALABRIA**  
**Giunta Regionale**

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 553 DEL 25.11. 2019

**Disegno di legge:** "Legge Regionale n. 14/2014. Conguaglio tariffa conferimento rifiuti urbani ai sensi dell'art. 6ter comma 5. Annualità 2019>>".

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

**Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale**

La regione Calabria, come noto, è stata interessata, sin dal 1997, dalla gestione commissariale in materia di rifiuti che si è protratta sino al marzo del 2013. Da allora, nelle more della completa definizione della governance del sistema, con il rientro definitivo delle competenza agli Enti Locali, competenti per legge, la regione Calabria, in ossequio alle previsioni della legge n. 18/2013, ha svolto, sino al 31-12-2018, le attività che prima facevano capo al suddetto Commissario.

Pertanto, la gestione dei rifiuti in Calabria, sino al 31-12-2018, è stata così articolata:

- i comuni svolgono le attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nonché del recupero della frazione secca da RD;
- la regione si occupa delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani residuali e dell'organico da RD.

Il riassetto del sistema è stato quindi disciplinato dalla L.r n. 14/2014, che ha stabilito che la gestione dei rifiuti urbani venga organizzata in ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con i limiti geografici delle 5 province calabresi con l'individuazione, per ciascun ambito, di sub-ambiti territoriali (ARO) per l'organizzazione del segmento del servizio relativo allo spazzamento, raccolta e trasporto.

L'ente di governo di ciascun ambito è la Comunità d'Ambito costituita dall'Assemblea dei sindaci in seno alla quale, attraverso la forma associativa ex art. 30 del TUEL, essi esercitano la funzione fondamentale di cui all'art. 19 del d.l. 95/2012 relativa alla gestione dei rifiuti. Per l'ambito territoriale di Reggio Calabria, l'ente di governo è la Città Metropolitana.

L'attuazione del percorso delineato nella legge regionale di riordino si è rilevato un percorso non agevole per la ritrosia dei Comuni a riappropriarsi di una competenza, tra l'altro loro assegnata dall'art. 117 della Costituzione.

Il processo di aggregazione sancito nella norma è stato accolto con iniziale ostilità da parte dei Comuni e la Regione ha dovuto condurre un'intensa azione di accompagnamento e di supporto nei confronti degli enti locali affinché essi si riappropriassero del ruolo centrale del quale erano stati depauperati a seguito del commissariamento nel settore dei rifiuti.

Detto processo si è concluso il 31-12-2018 e da allora gli Ambiti Territoriali Ottimali sono subentrati nei contratti di gestione degli impianti di trattamento. Conseguentemente tutta la filiera del ciclo dei rifiuti è rientrata nella competenza degli enti locali.

Tuttavia a decorrere dall'1 gennaio 2019, non tutti i comuni calabresi si sono dimostrati pronti all'esercizio delle funzioni loro spettanti per legge, anzi, taluni di essi, nonostante i numerosi incontri e la molteplice corrispondenza, si sono dimostrati assolutamente impreparati al subentro.

Per evitare il blocco del sistema, a seguito di espressa richiesta da parte del Presidente dell'ANCI, è stata promulgata la legge regionale n. 5/2019, che attraverso l'introduzione nella l.r. n. 14/2014, dell' 6 ter, al fine di assicurare efficienza e continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali, si è data la possibilità alle comunità d'ambito di delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla suddetta gestione del servizio di trattamento.

Detta delega, valida sino al 31 dicembre 2019, è stata richiesta da tutti e cinque gli ATO e con essi sono stati regolarmente formalizzati altrettanti specifici accordi tra P.A. ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241.

A fronte dell'anticipazione del costo del servizio da parte della Regione, gli enti locali devono assicurare il trasferimento, con periodicità bimestrale, alla Regione Calabria delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale.

Si osserva poi che per assicurare la copertura integrale degli oneri sostenuti in anticipazione dalla Regione, l'art. 6ter prevede che la Giunta regionale determini, per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, il costo del servizio di trattamento relativo al periodo di esercizio della delega, con obbligo per i comuni di corrispondere gli eventuali conguagli.

Detto costo, sulla scorta delle condizioni gestionali esistenti al gennaio 2019, era stato valutato in euro 87.363.000,00 con l'espressa previsione, al comma 5 dell'art. 6ter, di operare, qualora necessario, i necessari conguagli al fine di assicurare copertura integrale degli oneri sostenuti dalla Regione.

Nel corso del 2019, una serie di eventi concomitanti (tra i quali il notevole aumento del prezzo unitario di smaltimento nella discarica privata di Crotone; l'incremento di prezzo per il trattamento della frazione umida presso l'impianto privato di Rende; l'aumento dei costi di trattamento dell'umido presso gli impianti privati di lombricoltura) ha comportato un aumento dei riferiti oneri gestionali, il cui valore finale, proiettato a fine anno, risulta di euro 102.200.000,00 in c.t., con un incremento di euro 14.837.000,00 rispetto al dato previsionale contenuto nella l.r. n.5/2019.

Questa situazione è stata portata a conoscenza degli Ambiti Territoriali Ottimali e dell'Ufficio di presidenza dell'ANCI regionale, nel corso della riunione del 30-10-2019, il cui esito è stato ufficializzato con nota n. 381243 del 5-11-2019, laddove si è comunemente dato atto della necessità di tener conto dei riferiti maggiori costi, al fine di assicurare copertura finanziaria al costo di gestione sino al 31-12-2019.

La presente proposta di legge prevede pertanto:

- **all'art. 1:** l'inserimento nel bilancio regionale 2019 del sopra richiamato maggior costo, apportando la necessaria variazione di bilancio. La copertura finanziaria dei conseguenti oneri sarà assicurata dalle entrate derivanti dai versamenti che i Comuni devono effettuare ai sensi del comma 3 dell'articolo 6ter della legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2014.

Infine l'**art. 2** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente di settore  
Ing. Antonio Augruso  
\_\_\_\_\_ *timbro e firma* \_\_\_\_\_  


Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente  
Arch. Orsola Reillo  
\_\_\_\_\_ *timbro e firma* \_\_\_\_\_  
Il Dirigente Generale  
Arch. Orsola Reillo  
